

N. 297

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1996

Istituzione di commissioni tributarie in sedi di corte di
appello non ubicate presso capoluoghi di regione

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'articolo 3-*sexies* del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, è stato aggiunto al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il seguente periodo: «Entro il 30 giugno 1993, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, possono essere istituite sezioni decentrate delle commissioni tributarie provinciali in città che, pur non essendo capoluogo di provincia, sono già sedi di commissione tributaria e sede di tribunale e presentano una grande rilevanza ai fini del carico di lavoro in campo fiscale; con analogo decreto possono essere istituiti sezioni decentrate dalle commissioni tributarie regionali in città che, pur non essendo capoluogo di regione, sono già sede di corte di appello e presentano particolare rilevanza nel campo fiscale». Successivamente con l'articolo 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 29 ottobre 1993, veni-

va stabilito che entro il 31 dicembre 1993 con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, dovevano essere individuate sezioni delle commissioni di primo e secondo grado da ubicare presso le sedi delle attuali Commissioni.

Nel quadro del decentramento della giustizia tributaria, (parallelamente a quanto già in atto per la giustizia amministrativa con la istituzione di sedi distaccate dei Tribunale amministrativo regionale presso le sedi di corte d'appello non ubicate nei capoluoghi di Regione), con il presente disegno di legge si propone l'aggiunta del seguente comma 1-*bis* dopo il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545: «Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, sono istituite Commissioni regionali tributarie presso le sedi di corti di appello non ubicate nei capoluoghi di Regione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, sono istituite commissioni regionali tributarie decentrate presso le sedi di corte di appello non ubicate nei capoluoghi di regione».

